

# STATUTO DELLA SOCIETA' "ARGENTARIO APPRODI S.P.A."

## T I T O L O 1

### COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO SOCIALE

#### ARTICOLO 1

Su iniziativa del Comune di Monte Argentario, e' costituita una societa' per azioni denominata ARGENTARIO APPRODI E SERVIZI S.P.A.

La societa' ha sede nel Comune di Monte Argentario all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del

Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

#### ARTICOLO 2

##### DURATA

La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2050, essa potra' essere prorogata anche piu' volte dall'assemblea con deliberazione da assumersi almeno due anni anteriori alla scadenza. L'Assemblea riunita in seduta straordinaria potra' deliberare lo scioglimento della societa' secondo le modalita' e le maggioranze stabilite dagli articoli 2368 2 comma, 2369 4 comma, 2448 1 comma, 2449 4 comma c.c.

#### ARTICOLO 3

##### (OGGETTO SOCIALE)

La societa' ha per oggetto:

- la costruzione la realizzazione, l'acquisizione temporanea o definitiva e la gestione di infrastrutture impianti, attrezzature e servizi relativi al diporto nautico ed alle attivita turistiche, ricettive e balneari o comunque utili allo sviluppo di tali settori nonche' delle attivita' nautiche produttive,

- la promozione la programmazione ed il coordinamento delle iniziative ed attivita' attinenti ai settori di cui al sub a delle manifestazioni della pratica e delle competizioni degli sport nautici.

Per il raggiungimento di tali scopi la societa' potra' pertanto acquistare sia in proprieta' sia ad altro titolo gli spazi necessari ad attuare il proprio oggetto nonche' gestire il proprio patrimonio immobiliare comunque pervenutole, dare incarichi per la progettazione e procedere alla esecuzione delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni destinate ad esercitare le attivita' di cui all'oggetto sociale secondo la tipologia indicata dalla Pubblica Amministrazione e del rispetto delle prescrizioni attuative degli Enti Territoriali competenti,

- organizzare centri di servizi per le ricerche e le analisi di mercato nell'ambito delle attivita' di cui all'oggetto sociale,

- stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni, contratti di qualsiasi natura con Enti e/o societa' private. Per il conseguimento degli scopi di cui sopra la societa' potra' compiere operazioni economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, creditizie, tecniche, scientifiche che il Consiglio di Amministrazione riterra' necessarie, opportune od utili per il conseguimento di detti scopi sociali, contrarre mutui, assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' ed imprese aventi oggetto analogo sinergico o connesso al proprio, avvalersi della collaborazione degli enti pubblici nonche' degli

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI/OBBLIGAZIONI

#### ARTICOLO 4

Il capitale sociale e' di euro 3.527.000,00 rappresentato da n. 352.700 nominative di euro 10,00 ciascuna. Il capitale potra' essere aumentato anche piu' volte mediante emissione di nuove azioni ordinarie o fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile.

## ARTICOLO 5

### AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione ha diritto ad un voto. Il possesso delle azioni comporta piena adesione allo statuto della società' ed alle delibere assembleari.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile.

Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria degli azionisti.

## ARTICOLO 6

### OBBLIGAZIONI

La società' potrà emettere obbligazioni nominative in conformità alle disposizioni degli articoli 2410 e seguenti del c.c. e delle leggi speciali disciplinanti la materia.

## ARTICOLO 7

### DIRITTO DI OPZIONI

Sulle azioni di nuova emissione e sulle obbligazioni convertibili in azioni art. 2420 bis. C.C. ) è riconosciuto il diritto di opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute con le limitazioni previste dall'art. 2441 commi 4 e 5. C.C. Le azioni non sottoscritte saranno offerte ai vecchi soci nei limiti di quota per singolo socio così come specificato dall'art. 8 punti 1 e 2.

TITOLO III  
SOCI-AMMISSIONI-DIRITTI-DOVERI  
ARTICOLO 8

(SOCI-DIRITTI-DOVERI)

La maggioranza del capitale sociale dovrà appartenere al Comune di Monte Argentario quale socio fondatore, la cui partecipazione non potrà in nessun caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale, anche successivamente aumentato.

Nessun altro socio, anche se pubblico, potrà inoltre essere titolare di azioni in numero superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale, anche successivamente aumentato, ad eccezione di banche, istituti di credito e compagnie di assicurazione per i quali detto limite viene elevato al 15% (quindici per cento).

In particolare hanno diritto di intervenire ad esprimere il loro voto tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci e che abbiano depositato o nel termine di cui all'art. 2370 c.c. le loro azioni presso la sede sociale o presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Il diritto di intervenire e di voto non potrà essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli abbia per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quelli della società (art. 2373),

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

TITOLO IV  
ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'  
ARTICOLO 9

(ORGANI SOCIALI)

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci
- il Consiglio di amministrazione
- il Collegio dei Sindaci Revisori

ARTICOLO 10

(L'ASSEMBLEA DEI SOCICOMPETENZE, MODALITA' DI CONVOCAZIONE)

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria

All'assemblea ordinaria compete:

- a)- approvare il bilancio di esercizio
- b)- nominare gli Amministratori, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, salve le riserve stabilite nel presente statuto a favore dell'Ente Pubblico Fondatore. e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c)- stabilire gli eventuali compensi ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai Sindaci Revisori.
- d)- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- e) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e) *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*

All' assemblea straordinaria compete:

- a)- approvare e modificare l'atto costitutivo ed il presente statuto, approvare e modificare le eventuali convenzioni successive,
  - b)- nominare i liquidatori e determinarne i poteri a norma degli articoli 2450 e 2452 C.C.
  - C)- deliberare la proroga della durata della società',
  - d)- deliberare su qualsiasi altra materia o argomento ad essa devoluti per legge, per statuto e per decisione del Consiglio di Amministrazione.
- Amministrazione.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti gli azionisti anche se assenti e/o dissenzienti. La convocazione della Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per la riunione e ne sarà data comunicazione agli aventi diritto mediante affissione di pubblici manifesti. Copia dell'avviso di convocazione sarà inviata ai soci che ne faranno richiesta con tassa a loro carico, almeno 15 giorni prima dell'adunanza a mezzo di raccomandata anche a mano, presso il domicilio o la sede dichiarata ed annotata nel libro dei soci. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea potrà essere fissato anche il

giorno per la seconda convocazione da tenersi comunque a distanza di almeno 24 ore ed entro 30 giorni dalla data della prima convocazione. Se in sede di prima convocazione non viene raggiunto il numero legale per la regolare costituzione dell'assemblea e nell'avviso di convocazione non è stato indicato il giorno per la seconda convocazione l'assemblea dovrà essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima mediante nuovo avviso da pubblicare sempre sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle predette formalità di pubblicazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti tutti gli Amministratori ed i componenti il Collegio sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascun intervenuto può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 Codice Civile, è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare. Se gli amministratori, oppure in loro vece i sindaci non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.

#### ARTICOLO 11

(L'ASSEMBLEA ORDINARIA: COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI)

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti tanti soci da rappresentare almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro entro *centoventi* giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro *centoottanta* giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di amministrazione potrà comunque convocare l'assemblea ordinaria ogni qualvolta lo riterrà necessario.

#### ARTICOLO 12

(L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA COSTITUZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI)

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita se sono presenti tanti soci da rappresentare più della metà del capitale sociale. Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale risultante dalla detrazione di quello corrispondente alle azioni non aventi diritto al voto (eventualmente per conflitto di interessi). In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale determinato secondo il precisato criterio. Tuttavia ai sensi del 4 comma dell'art. 2369 c.c. anche in seconda convocazione è

necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della societa' il suo scioglimento anticipato, l'emissione di azioni privilegiate, il trasferimento all'estero della sede sociale, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, previsti da 5 comma e dall'ultimo comma dell'art. 2441 c.c. nonche' in ogni altro caso stabilito dalla legge.

#### ARTICOLO 13

##### DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Possono intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nello stesso termine le loro azioni o certificati rappresentativi delle stesse presso la sede sociale o nell'istituto di credito indicato nell'avviso di convocazione. Gli azionisti devono provare la loro identita'. L'azionista puo' farsi rappresentare all'assemblea da un altro azionista nei modi e forme stabiliti dall'art. 2372 C.C. fatta eccezione per l'Ente Pubblico fondatore il quale non puo' delegare a terzi la propria rappresentanza. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarita' del mandato di rappresentanza.

#### ARTICOLO 14

##### (PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE)

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza fungera' da Presidente il componente del Consiglio di Amministrazione designato dagli intervenuti . Il Presidente su designazione dell'assemblea nomina un Segretario prescelto anche fra i non azionisti.

Nelle assemblee straordinaria il verbale viene redatto da un notaio prescelto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni non conformi alla legge all'atto costitutivo ed al presente statuto possono essere impugnati nel termine e nei modi di cui agli articoli 2377 e 2378 c.c.

#### ARTICOLO 15

##### (IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di 13 membri anche non soci eletti dall'assemblea degli azionisti. Organo di vigilanza è il collegio sindacale. Gli amministratori durano in carica tre anni sono rieleggibili e possono essere revocati in qualunque tempo. Al Comune di Monte Argentario viene riservata la designazione della maggioranza assoluta degli amministratori. Gli altri amministratori sono eletti in assemblea dagli altri soci. In particolare

ciascuno degli altri soci potrà votare per le proprie azioni per un solo nominativo. Gli amministratori la cui designazione è riservata al Comune di Monte argentario dovranno possedere requisiti di comprovata capacità dirigenziale sia tecnica sia amministrativa. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su semplice richiesta della maggioranza dei suoi componenti mediante semplice nota di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare consegnata anche a mano a ciascun componente almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti

gli amministratori e la maggioranza dei sindaci.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento

ma non di voto.

Nel caso che nel corso dell'esercizio venga a mancare uno o più componenti, gli amministratori in carica dovranno immediatamente informare l'ente pubblico affinché designi e nomini il nuovo amministratore se di parte pubblica oppure cooptare il primo dei non eletti fra quelli nominati in precedenza dall'assemblea.

## ARTICOLO 16

### COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ad eccezione di quelli riservati per legge e dal presente statuto all'assemblea ha quindi facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio pertanto oltre a dare esecuzione agli atti assembleari e a decidere nelle materie ad esso delegate con delibera dell'assemblea ha a titolo esemplificativo e non tassativo il potere di:

predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nonché la relazione programmatica e conclusiva dell'esercizio annuale.

conferire incarichi anche professionali per l'assistenza necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali,

- compiere presso Uffici o Amministrazioni pubbliche o private di qualsiasi natura ogni qualsivoglia operazione ed attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali,

- transigere e compromettere in arbitri anche quali amichevoli compositori nei casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative,

- acquistare , permutare, vendere immobili ed azioni assumere interessenze o partecipazioni nei limiti di legge e del presente statuto
- esprimere l'assenso per iscrizioni ipotecarie o cancellazioni con ogni conseguenziale incombenza.
- stipulare contratti o convenzioni
- promuovere ricorsi amministrativi e/o azioni giudiziarie davanti a qualsiasi autorità nell'interesse della società',
- proporre all'assemblea tutti gli atti deliberativi in ordine alle materie riservate alla competenza della stessa, redigendone regolarmente programmi relazioni e predisponendo i relativi atti conclusivi,
- delegare parte dei poteri di ordinaria amministrazione al Presidente od al Vice Presidente anche disgiuntamente tra loro e nei limiti stabiliti dalla legge (art.2381 c.c.)
- nominare un Direttore determinandone le competenze ed il compenso.

#### ARTICOLO 17

(VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta consiliare. Gli atti consiliari devono risultare da apposito verbale trascritto nel libro delle adunanze e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.

#### ARTICOLO 18

(IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE: RAPPRESENTANZA E POTERI)

Il Presidente ed il Vice Presidente della società' vengono eletti nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi componenti con possibilità di essere rieletti.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza della società', la firma sociale e la potestà' di proporre azioni giudiziarie e amministrative in qualunque stato e grado,
  - convocare presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione,
  - cura l'esecuzione dei deliberati degli organi societari,
  - vigila sulla regolarità' della gestione e sulla rispondenza delle attività' agli scopi sociali,
- adempie ai mandati conferitigli dall'assemblea e del consiglio di amministrazione ed esercita ogni ulteriore potere riconosciuto gli, dalla legge e dal presente statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative attribuzioni e la rappresentanza della società' vengono assunte dal Vice Presidente.

#### ARTICOLO 19

(IL COLLEGIO SINDACALE)

Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica tre anni e possono essere revocati esclusivamente per giusta causa a norma di legge. La nomina del Presidente di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente e' riservata ai sensi dell'art. 2458 C.C. l'art. 2428

all'Ente pubblico fondatore. L'assemblea determina la retribuzione dovuta ai sindaci in misura annuale per tutto il periodo di durata dell'ufficio in conformita' alle tariffe professionali

Per i requisiti soggettivi ed oggettivi per le cause di ineleggibilita e di decadenza di cessazione e sostituzione per le modalita' di riunione e deliberazione per i diritti doveri e responsabilita si fa espresso rinvio agli articoli 2397 e seguenti C.C

#### **ARTICOLO 20**

*(Controllo contabile)*

Il controllo contabile sulla società, è esercitato dal collegio sindacale, Integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. QUALORA LA SOCIETÀ RICORRA AL MERCATO DEI CAPITALE DI RISCHIO O SIA OBBLIGATA ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO CONSOLIDATO il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

#### **TITOLO V**

##### **BILANCIO SOCIALE ED UTILE**

#### **ARTICOLO 21**

*(BILANCIO SOCIALE)*

Gli esercizi sociali iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione alla fine di ogni esercizio redige il bilancio di esercizio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea generale nel rispetto dei principi normativi stabiliti dagli articoli 2423 e seguenti del C.C. provvedendo ad illustrare con propria relazione l'andamento della gestione sociale nei settori in cui la società ha operato con particolare riferimento agli investimenti ai costi ai prezzi ed ad ogni ulteriore elemento utile per la compiuta analisi e valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società'.

#### **ARTICOLO 22**

*( UTILI)*

Accertato l'utile netto come risultante dal bilancio annuale approvato dall'assemblea esso verra' ripartito come segue:

a- una quota non inferiore al 5% dovra' essere destinata alla costituzione del fondo di riserva legale fino a che questo

non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2340 C.C.)

b)- una quota da determinarsi dall'assemblea sara' destinata ad un fondo di riserva da utilizzarsi per investimenti con particolare riferimento alle attivita culturali, sociali ed ai beni strumentali ( immobili, attrezzature ed impianti),

c)- l'utile residuo potra' essere ripartito tra i soci a remunerazione del capitale sociale sottoscritto e versato salva diversa destinazione deliberata dall'assemblea:

#### **TITOLO VI**

## CONTROVERSIE e LIQUIDAZIONE

### ARTICOLO 22

#### CONTROVERSIE CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra gli azionisti la societa', gli amministratori, i Sindaci revisori ed i Liquidatori in ordine alla interpretazione ed applicazione del presente statuto delle delibere degli organi sociali o che abbiano comunque causa ed origine nel rapporto societario o in atti di amministrazione della societa verra' deferita al giudizio della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Grosseto e verra' dalla medesima decisa nei modi e nelle forme disciplinanti la relativa attivita'.

### ARTICOLO 23

#### (SCIOGLIMENTO)

Ove per qualsiasi causa e/o motivo si giungesse allo scioglimento della societa' l'assemblea procedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i relativi poteri ed il compenso.

### ARTICOLO 24

#### DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e le altre norme di legge in materia

### ARTICOLO 25

#### NORME TRANSITORIE

Di dare atto che in sede di costituzione per le ragioni espresse in premessa la societa' ARGENTARIO APPRODI nascerà con soci fondatori il Comune di MONTE ARGENTARIO ed il CONSORZIO PESCA ARGENTARIO i quali in quella stessa sede provvederanno alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Consiglio ed il Collegio così nominati dureranno in carica fino alla prima assemblea ordinaria.

F.ti Amedeo BALLERANO

Ugo PANUCCIO Notaio